



REPUBBLICA ITALIANA

77/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Massimo LASALVIA      | Presidente           |
| Fabio Gaetano GALEFFI | Consigliere          |
| Natale LONGO          | Consigliere relatore |
| Giuseppina MIGNEMI    | Consigliere          |
| Beatrice MENICONI     | Consigliere          |

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di appello iscritti al **n. 60191** del registro di segreteria,

**promossi da:**

**MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del suo Direttore generale  
ovvero di suo delegato, con domicilio eletto in Roma, viale  
dell'esercito n. 186 (pec: previmil@postacert.difesa.it)

*Appellante principale*

**Contro**

**Gen. omissis**, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* (C.F.: *omissis*),  
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Landolfi (C.F.  
LNDFBA73P26H264S) e Pasquale Esposito (C.F.  
SPSPQL72A09L565Z), con domicilio eletto presso in Roma presso lo  
studio dell'Avv. Alessandro Avagliano, alla Via Cesare Ferrero di

Cambiano n°82 (fax 0823 - 1608900; e-mail [studiolegalelandolfi@pec.giuffre.it](mailto:studiolegalelandolfi@pec.giuffre.it); [pasqualeavvesposito@legalmail.i](mailto:pasqualeavvesposito@legalmail.i));

*Appellato e appellante incidentale*

**e contro**

**I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale** - (c.f.: 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (codice fiscale: GNNGPP70B57D883T; p.e.c.: [avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)), Antonella Patteri (codice fiscale: PTTNNL60E49D665K; p.e.c.: [avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it)), Lidia Carcavallo (codice fiscale: CRCLSI68C66F839U; p.e.c.: [avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it)) e Sergio Preden (codice fiscale: PRDSRG72L16H501O; p.e.c.: [avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it)), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);

*Appellato e appellante incidentale*

**avverso**

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la regione Campania n. 345/2022, depositata il 3 maggio 2022;

**VISTO** l'atto d'appello e gli atti di appello incidentale;

**VISTI** gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI**, nell'udienza del giorno 22 febbraio 2024, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Serena Scippa, la relazione del

relatore Cons. Natale Longo, la dottoressa Iris Marocchini per il Ministero della Difesa, l'Avv. Alessandro Gioia (per delega scritta degli avvocati Fabio Landolfi e Pasquale Esposito) per il Militare e l'Avv. Sergio Preden per l'INPS.

### **Svolgimento del processo**

Con la sentenza n. 345 del 2022, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, "in accoglimento" della domanda attorea, ha dichiarato irripetibile l'indebito previdenziale di euro 40.543,39 e ha disposto la restituzione integrale delle somme ritenute dall'amministrazione, con compensazione delle spese processuali.

In punto di motivazione, il giudice di prime cure, considerato che l'amministrazione aveva determinato e corrisposto il trattamento previdenziale provvisorio "per oltre 4 anni" (ben oltre il termine procedimentale *pro tempore* previsto di giorni 540), ha ritenuto irripetibile la somma risultata indebitamente corrisposta a seguito di successiva rideterminazione *in peius* del trattamento pensionistico "definitivo", in applicazione di principi interpretativi dettati in materia dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti (sent. n. 7/QM/2007).

Avverso alla sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa, evidenziando, in punto di fatto, che l'ultimo ente di servizio aveva inesattamente valorizzato, nel trattamento originario corrisposto, i servizi operativi computati, compresi i periodi in cui l'ufficiale aveva frequentato corsi di formazione/aggiornamento (dal 29 agosto al 9

settembre 1988), per i quali aveva applicato senza interruzione (in violazione degli artt. 3 e 17 comma 8 della legge n. 78/83 e dell'art. 1851 del d. lgs. n. 66/2010) la maggiorazione di servizio di un quinto. Detto computo aveva consentito al *omissis* di far valere erroneamente, complessivamente tra servizi maturati e ammessi a riscatto (3 mesi), un'anzianità contributiva al 31/12/1995 di anni 18 e giorni 4 (superiore a quella effettiva di anni 17, mesi 11 e giorni 26), con conseguente computo del trattamento pensionistico col sistema retributivo, invece che col meno favorevole sistema misto.

Tanto precisato in punto di fatto, il Ministero ha articolato i seguenti

**motivi di appello:**

a) *Error in iudicando* – violazione e falsa applicazione dell'art. 170, comma 1, del codice di giustizia contabile (in relazione agli articoli 101 cpc e 24 Cost.), in quanto erroneamente la sentenza di prime cure avrebbe preso atto della mancata costituzione del Ministero, dunque non esaminando atti e documenti versati nel giudizio di primo grado, dai quali emergeva l'insussistenza degli estremi per dichiarare l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte;

b) *Error in iudicando* – violazione delle norme di diritto – motivazione apparente.

Il Ministero, precisato che il militare è stato dapprima collocato in ausiliaria e quindi in riserva soltanto nel maggio 2021, ha richiamato il disposto dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 379/1987, e ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 379/1987, il militare collocato in ausiliaria viene amministrato solo in via provvisoria dagli

uffici amministrativi per consentire un costante e tempestivo aggiornamento dell'indennità di ausiliaria, cosicché durante detto periodo non è logicamente configurabile un obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico definitivo, obbligo che sorge soltanto a seguito del transito in riserva, nella specie avvenuto per l'appunto solo nel maggio 2021.

Il Ministero ha dunque sostenuto l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere al recupero delle somme indebitamente erogate, nonché l'assenza di affidamento del ricorrente sulla definitività del trattamento percepito, avuto altresì riguardo al grado rivestito (generale) e alla circostanza che il militare aveva anche presentato in data 5 marzo 2020, prima della determinazione definitiva del trattamento pensionistico, specifica domanda di riscatto per un periodo pari ad un mese, che gli avrebbe consentito di accedere alla liquidazione del trattamento pensionistico col sistema retributivo.

Il Ministero ha quindi concluso chiedendo di annullare la sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze.

In data al 30 settembre, *omissis* ha depositato comparsa di costituzione con appello incidentale, evidenziando, in punto di fatto, di aver presentato domanda, prima del collocamento in ausiliaria, di riscatto di un periodo di 3 mesi di contributi (necessario per ottenere il trattamento pensionistico liquidato con sistema retributivo), secondo indicazione dell'ente di appartenenza, concesso dall'Inps con provvedimento n. 338220 del 14/12/2015.

Il *omissis* ha quindi replicato ai motivi di appello del Ministero, ritenendo infondato innanzitutto quello incentrato sulla lesione del contraddittorio (il riferimento in sentenza alla mancata costituzione del Dicastero sarebbe frutto di un mero errore materiale, privo di conseguenze sull'attività difensiva), considerato che dal testo della sentenza si evincerebbe chiaramente che il giudice era ben a conoscenza delle difese dispiagate dal Ministero e tenuto conto della circostanza che il motivo sarebbe stato addotto in maniera generica, senza alcun riferimento a specifiche allegazioni difensive o a specifici documenti di rilevanza decisiva.

Nel merito, il pensionato ha evidenziato che i conteggi sono stati effettuati dal Ministero tenendo conto di quanto effettivamente percepito (compresa la maggiorazione operativa del 2,50% di supercampagna, per come dovuta) e che dunque il trattamento percepito in ausiliaria era da considerarsi corretto; a maggior ragione vi sarebbe comunque un incolpevole affidamento del militare sui conteggi effettuati dall'Amministrazione (non ricorrendo un'ipotesi di dolo; cfr: C. Conti SSRR sent. n. 7/QM/2007).

Né vi sarebbe un difetto radicale di motivazione della sentenza di prime cure, potendosi far valere detto vizio, in sede di appello, soltanto in caso di radicale mancanza o apparenza.

Dopo aver dunque chiesto il rigetto dell'appello del Ministero, il *omissis* ha a sua volta dispiagato appello incidentale, articolando i seguenti motivi:

a) *Error in procedendo* – Violazione a falsa applicazione di norme di

diritto ai sensi dell'art. 170 comma 1 del Codice di giustizia contabile con riferimento all'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia su una domanda formalmente formulata in primo grado di giudizio.

Premesso di aver domandato, in prime cure, non solto la dichiarazione di irripetibilità del ritenuto indebito ma anche il ripristino del rateo nella misura già in godimento, il pensionato ha lamentato la circostanza che il giudice di primo grado, pur accogliendo la domanda attorea “come in atti proposta”, non ha assunto alcuna decisione con riguardo alla richiesta di ripristino del rateo pensionistico, con conseguente vizio di omessa pronunzia.

b) *Error in iudicando* – Violazione a falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 170 comma 1 c.g.c., giustizia contabile) con riferimento all'art. 31 c.g.c. e all'art. 91 c.p.c. Difetto di motivazione, motivazione insufficiente e/o apparente, motivazione perplessa e/o incomprensibile.

Il *omissis* ha in particolare censurato la statuizione di compensazione in ordine alle spese di lite “stante la complessità della questione”, ritenuta in contrasto col disposto dell'art. 31 c.g.c..

Il *omissis* ha quindi concluso chiedendo di respingere l'appello principale del Ministero della Difesa e di accogliere il proprio appello sia con riguardo alla domanda di ripristino del rateo pensionistico, sia con riferimento alla statuizione di compensazione delle spese di lite del primo grado; con vittoria di spese per entrambi i giudizi (legale antistatario).

Avverso la medesima sentenza ha proposto altresì appello incidentale

l'INPS, adducendo i seguenti motivi di impugnazione:

a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 162 del d.P.R. n. 1092/1963 e dell'art. 3 comma 5 del d.l. n. 379/1987 conv. in l. n. 468/1987, nonché dei principi in tema di ripetizione dell'indebito fissati dalla sentenza n. 2/2012/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti - erroneità della motivazione - erronea valutazione del periodo di collocamento in ausiliaria.

Premesso che il *omissis* è stato collocato in ausiliaria dal giorno 1/5/2016 ed è transitato nella riserva nel maggio 2021, l'Inps ha sostanzialmente condiviso quanto sostenuto nell'atto di appello del Ministero, precisando che l'indebito non è derivato "dalla differenza tra il rateo pensionistico liquidato in via provvisoria e quello liquidato in via definitiva, ma dal ricalcolo della pensione provvisoria intervenuto durante il periodo del collocamento in ausiliaria", periodo in cui il militare percepisce l'indennità di ausiliaria, della quale bisogna tener conto in sede di successiva liquidazione della pensione definitiva.

Pertanto, al momento della liquidazione della pensione col sistema misto (giugno 2020) nessun termine risultava scaduto, con conseguente possibilità per l'amministrazione di ripetere l'indebito.

Pertanto, secondo l'Inps il militare era perfettamente consapevole della normativa in materia di sistema misto e retributivo, in quanto ha presentato, in data 5 marzo 2020, apposita domanda di riscatto di un mese di contribuzione e considerato che comunque l'errore era facilmente riconoscibile.

b) Reiterazione della domanda di rivalsa ex art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986.

Per l'ipotesi di rigetto dell'appello, l'Inps ha reiterato detta domanda di rivalsa ex art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986, non avendo l'Ente previdenziale, quale mero ordinatore secondario di spesa, concorso alla causazione dell'ipotetico indebito.

Inoltre, l'Inps ha contestato i motivi di appello proposti dal militare, che "pare confondere il requisito dell'anzianità di iscrizione, di cui ai commi 12 e 13 della legge n. 335/1995, con quello contributivo"; in sostanza, ai fini dell'applicazione del sistema retributivo, non potrebbe rilevare la maggiorazione operativa che, in tesi, spetterebbe al pensionato per determinati periodi della carriera, perché la norma in questione prescinderebbe dalla valorizzazione della contribuzione, essendo invece rilevante, secondo il chiaro dettato normativo, solo l'anzianità di iscrizione.

Né rileverebbe, ai fini dell'applicazione della disposizione, l'eventuale affidamento dell'assicurato, che peraltro non avrebbe provato che il Ministero lo avrebbe indotto in errore.

In via subordinata, l'Inps ha chiesto di esser comunque tenuto indenne dal danno che deriverà dal pagamento in futuro di una pensione non dovuta per legge, in quanto comunque non riconducibile ad attività dell'ente previdenziale.

Da ultimo l'Inps si è opposto alla domanda del pensionato di riforma della statuizione del giudice di prime cure in punto di compensazione delle spese, essendo stata solo parzialmente accolta la domanda

attore.

L'Inps ha quindi concluso chiedendo di accogliere il proprio appello, previo rigetto del gravame proposto dal sig. *omissis*.

Con memoria del 24/1/2024, il sig. *omissis* ha replicato ai motivi di appello incidentale addotti dall'Inps, insistendo nelle argomentazioni e conclusioni già rassegnate.

All'udienza del giorno 22 febbraio 2024, le parti hanno richiamato e ulteriormente illustrato le argomentazioni e le conclusioni già rassegnate.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente, occorre procedere riunione degli appelli in epigrafe (principale ed incidentali), ai sensi dell'art.184 c.g.c., in quanto esperiti avverso la medesima decisione. Sempre in via preliminare, si evidenzia che l'art. 170 comma 1, c.g.c. circoscrive la proponibilità dell'appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto, mentre il gravame rimane escluso per le questioni di fatto, salvo il caso in cui sia dedotto un vizio radicale di motivazione – sub specie dell'omesso o apparente corredo motivatorio.

Ne consegue che, secondo i principi ermeneutici enunciati a suo tempo dalle Sezioni riunite nella sentenza n.10/2000/QM e poi recepiti dalla consolidata giurisprudenza dalle sezioni di appello (di recente, Sez. III appello sent. n. 19/2024), il vizio motivazionale è ravvisabile qualora la motivazione manchi del tutto su punti decisivi della controversia, oppure risulti sostanzialmente apparente.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha in proposito avuto modo di sottolineare come l'omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Al vizio di motivazione meramente apparente deve altresì ricondursi l'ipotesi del riscontro di una motivazione non effettiva, avuto riguardo alla concreta fattispecie concreta sub iudice (cfr. Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

Sul terreno processuale, l'art. 170, comma 4, c.g.c. prevede che il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.

**2.** Con riguardo al caso di specie, si osserva che la sentenza impugnata, dopo aver rilevato la mancata costituzione in prime cure del Ministero della Difesa (invece costituitosi mediante la produzione di memorie e documentazione allegata), ha motivato la pronunzia di accoglimento, oltre che richiamando giurisprudenza contabile delle Sezioni riunite

di questa Corte (sent. n. 7/QM/2007; cfr: la successiva n.12/QM/2012), qualificando il provvedimento gravato quale “decreto modificativo della pensione definitiva .....intervenuto a distanza di ben quattro anni dalla liquidazione di quella provvisoria” (pag. 3 della sentenza), nel mentre nel caso di specie il Ministero aveva adottato un provvedimento (già allegato in prime cure) di mero “aggiornamento della pensione provvisoria” nei riguardi del Militare, il quale, per come puntualmente documentato già nella memoria di costituzione del Dicastero in primo grado, si trovava al tempo in posizione di ausiliaria (cfr: artt. 1864 e 1870 del C.O.M.) a decorrere dal giorno 1/5/2016 e fino ad aprile 2021 (data del transito nella riserva).

Tanto precisato, si osserva altresì incidentalmente che la sentenza gravata sembra non tener in considerazione alcuna (anche eventualmente al fine di evidenziarne l'irrilevanza), ai fini del riscontro dell'affidamento incolpevole del militare sul trattamento provvisorio già in godimento, l'istanza di riscatto avanzata dal pensionato in data 5/3/2020, prodotta dal Dicastero in allegato (n.7) alla memoria di costituzione in prime cure, dall'esame della quale il Ministero deduceva la verosimile consapevolezza del militare dell'insussistenza del periodo contributivo necessario ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo. Nel complesso, dunque, ritiene il Collegio che il corredo motivazionale della sentenza di prime cure si riveli come sostanzialmente apparente avuto riguardo alla concreta situazione

giuridico-fattuale *sub iudice*, che attiene ad un'ipotesi di riliquidazione provvisoria di trattamento previdenziale provvisorio e non già di determinazione definitiva del trattamento pensionistico, per come invece ritenuto dal giudice di prime cure, che ha dunque articolato il proprio ordito motivatorio (per l'appunto, apparente) con riguardo a fattispecie astratta diversa da quella controversa.

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo (ritenuto assorbito il primo) del gravame principale, la decisione impugnata deve essere annullata ex art. 170, comma 4, c.g.c. con rimessione al primo giudice per una compiuta valutazione nel merito della fattispecie concreta in esame e per la liquidazione delle spese, anche di questo grado di giudizio.

In detta sede, il giudice avrà altresì cura di esaminare la domanda del militare, avanzata già in prime cure (domanda n. 4) nel ricorso introduttivo del giudizio, rimasta senza esito nella sentenza gravata e riproposta in questa sede, di "ripristino" del rateo pensionistico già in godimento, così come (in ipotesi di esito vittorioso per il pensionato) quella di rivalsa (c.d. riconvenzionale trasversale; cfr: art. 159 c.g.c.) avanzata dall'Inps, in via subordinata, già nella memoria di costituzione in primo grado, anch'essa rimasta senza esito nella sentenza gravata e riproposta in questa sede.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando sui giudizi iscritti al **n. 60191** del ruolo generale, previa riunione degli stessi ai sensi dell'art. 184 c.g.c.,

accoglie l'appello promosso dal **MINISTERO DELLA DIFESA** e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al primo giudice, in diversa composizione monocratica, affinché esamini la fattispecie concreta controversa, anche sui capi di domanda non affrontati in prime cure, e provveda alla liquidazione delle spese anche di questo grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata il 13/03/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi